

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 824

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, ZARRO, BIANCO ILARIO, GARGANO, MORA, ROCELLI, MORO, CARLOTTO, CITTERIO, LUCCHESI, MERLONI, FOSCHI, VERNOLA, BERNARDI GUIDO, FORNASARI, AMALFITANO, MARZOTTO CAOTORTA, CASTELLUCCI, PENNACCHINI, BORRI, BORRUSO, FIORET, ZOLLA, PEZZATI, LA LOGGIA, SINESIO, BODRATO, SANESE, ZURLO**

*Presentata il 30 ottobre 1979*

Disposizioni in materia di imposta unica sul reddito  
di capitali dati a mutuo

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema della costruzione di case per civile abitazione con caratteristiche economico-popolari per cittadini con redditi medio-bassi è, oggi, per concorde opinione degli esperti, al suo acme.

Né, pare, raggiungono gli effetti sperati le varie misure legislative adottate, per numerosi motivi che non è il caso qui di approfondire, ma soprattutto per l'alto costo del denaro.

Talché si assiste al fenomeno scoraggiante per il quale immense masse di denaro, il risparmio familiare ad esempio, o le riserve di enti pubblici, giacciono pressoché inoperose o indirizzate verso utilizzazioni meno valide socialmente, an-

che se più remunerative, mentre il settore edilizia rischia la paralisi nonostante la domanda pressante ed ormai incontenibile del bene casa. Domanda, si sottolinea, che promana proprio dagli strati sociali meno abbienti.

Elemento di particolare incidenza nella formazione del costo del credito è costituito dal vistoso prelievo fiscale (IRPEG-ILOR) sul reddito da capitale: che alla pari di tutti gli altri elementi, viene ribaltato, ovviamente, dal mutuante sul mutuatario.

L'abbattimento di tale voce ridurrebbe, da recenti studi ed analisi approfondite, di circa un terzo il costo dell'operazione di mutuo, consentendo così concretamente

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'accesso di ben più vasti strati sociali al finanziamento e contribuendo in modo determinante alla soluzione dell'annoso problema.

D'altro canto, è un problema sociale e non può la collettività lasciare inesplosa ogni via, ogni possibilità, ogni opportunità o mezzo, se non per risolverlo, almeno per contenere gli effetti rovinosi e devastanti.

È da evidenziare che, già risultano esenti da IRPEF, IRPEG ed ILOR gli interessi delle obbligazioni pubbliche (debito pubblico, buoni postali e cartelle credito): tale regime agevolato dovrebbe essere esteso anche ai redditi dei capitali dati a mutuo per la costruzione di case economiche e popolari con le caratteristiche di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia pur limitatamente agli istituti

previdenziali, assistenziali ed assicurativi pubblici, i quali, peraltro, ai sensi dell'articolo 2, lettera c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, devono destinare al finanziamento dell'edilizia convenzionata ed agevolata almeno il 50 per cento dei fondi disponibili degli incrementi di riserve tecniche.

È evidente che, senza l'agevolazione di cui sopra, anche tali cospicui fondi rischiano di rimanere inutilizzati, vanificando ogni spinta incentivante anche dell'ultima citata disposizione.

Per questi motivi è stata elaborata la presente proposta di legge che, nell'articolo unico di cui si compone, estende, agli Istituti previdenziali, assistenziali ed assicurativi pubblici l'esenzione dall'IRPEF, IRPEG ed ILOR sugli interessi concessi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono estese agli interessi sui mutui concessi dagli Istituti bancari, previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carattere pubblico:

- a) per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa;
- b) per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- c) per la costruzione o l'acquisto di alloggi in attuazione dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata;
- d) per la costruzione o l'acquisto di alloggi che, pur non rientrando nella previsione di cui alla lettera c), non abbiano le caratteristiche di abitazione di lusso.

L'espressione « alloggi di edilizia residenziale pubblica » di cui alla precedente lettera b) si riferisce agli alloggi costruiti o da costruirsi da parte di enti pubblici a totale carico dello Stato o con il contributo dello Stato.